

REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI SAVONA

5 693

C. 115  
715

Nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. GIUSEPPE LA MATTINA

Presidente

Dott. FIORENZA GIORGI

Giudice

Dott. DANIELA VEGLIA

Giudice est

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. 1415/2003 R.G. promossa da:

██████████ e ██████████, elettivamente domiciliato in FINALE LIGURE presso e nello studio dell'avv. ██████████, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. ██████████ del Foro di Genova, come da delega in atti;

ATTORI

Contro

BANCA ██████████ S.P.A con sede in Milano, in persona del Dottor ██████████ (per procura 7/4/2003, rep. N. 9684, notaio ██████████ DI MILANO), elettivamente domiciliata in SAVONA presso e nello studio dell'avv. PIERLUIGI PESCE, che la rappresenta e difende, anche in via disgiuntiva con gli avv. ti ENRICO

L. P.

BRUGNATELLI e LAURA CATTANEO, entrambi del Foro di Milano,  
come da delega in atti;

CONVENUTO

In punto a: CAUSE IN MATERIA DI OFFERTE PUBBLICHE DI  
ACQUISTO, DI SCAMBIO E DI VENDITA (O.P.A., O.P.S., O.P.V.)

#### CONCLUSIONI

Il Procuratore dell'attore chiede e conclude: "Accertare e dichiarare la responsabilità di Banca Intesa, nella persona del legale rappresentante pro tempore, per avere omesso informazioni qualificate nell'ambito del rapporto contrattuale e violato il dovere di diligenza; dichiararsi nulli o annullarsi o dichiararsi risolti per fatto e colpa della Banca Intesa il contratto stipulato tra le parti e conseguentemente condannarsi la medesima convenuta alla restituzione della somma di € 10.000,00, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria. Condannarsi altresì la convenuta alla refusione in favore degli attori della somma meglio vista e ritenuta a titolo di danno esistenziale. Vinte le spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, iva e cpa.

Il Procuratore della convenuta chiede e conclude: "Voglia il Giudicante Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, in via principale respingere tutte le domande proposte dai signori [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di Banca Intesa s.p.a., assolvendo dalle stesse la concludente; in subordine, nella denegata ipotesi in cui si accogliessero le domande degli attori, ridurre gli importi tanto in base a quanto esposto dalla convenuta sul quantum (\$19 della comparsa di risposta), quanto in base all'art. 1227 c.c.; in via istruttoria, respingere tutte le istanze istruttorie proposte dagli attori. In ogni caso, col favore delle spese di lite con gli accessori di legge, ivi

23

compreso il rimborso delle spese generali previsto dall'art. 14 della  
tariffa Forense approvata con D.M. 8 aprile 2004 n. 127.

[IL CASO.it](http://ILCASO.it)

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 18/5/2005 i signori [redacted] ed [redacted] convenivano in giudizio la Banca [redacted] s.p.a., chiedendo che il Tribunale di Savona dichiarasse la nullità, annullabilità o risoluzione per fatto e colpa della convenuta del contratto stipulato con la banca in data 27/9/2000, relativo all'acquisto di bond Argentina 9,25%/04 Eur, valore nominale Euro 10.000,00, e conseguentemente condannasse la banca alla restituzione della medesima somma, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando integralmente quanto *ex adverso* esposto, richiedendo il rigetto della domanda avversaria ed in via subordinata, nel caso di accoglimento, anche parziale, della domanda principale, la riduzione degli importi richiesti, sia per quanto esposto dagli stessi attori, sia in forza del disposto dell'art. 1227 c.c..

Designato il Giudice relatore, superata la fase nella quale, su istanza di parte convenuta, era stata disposta la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di fissazione di udienza richiesta da parte attrice con istanza in data 6/10/05 ed erano stati concessi, in accoglimento dell'istanza, l'ulteriore termine per il deposito di memoria di replica, con ordinanza in data 1/12/2006 era fissata udienza di discussione al 9/5/2007.

A tale udienza le parti procedevano alla discussione della causa ed il Collegio all'esito decideva la vertenza con contestuale lettura del dispositivo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

4

l  
f  
c  
v  
d  
u  
ge  
ob  
U  
dir  
bar  
115  
Que  
ragi  
ll ca  
rifer  
n.32  
può  
obbie  
fatti

Ritiene il Collegio che non sussista alcuno dei profili di responsabilità della Banca convenuta indicati dagli attori e che conseguentemente debba essere rigettata la domanda.

Il Collegio ha altresì ritenuto superfluo l'espletamento della prova testimoniale posto che la causa poteva essere decisa sulla base della documentazione prodotta.

**IL CASO.it**

Preliminarmente si osserva che la richiesta declaratoria di nullità ex art. 1418 c.c. per violazione di norme imperative sussumibili nel novero delle cd. nullità virtuali è riconducibile alla tesi secondo cui le norme preposte al collocamento di strumenti finanziari contenuti nel TUF e nei regolamenti attuativi debbono considerarsi di ordine pubblico in quanto incidenti in un settore caratterizzato da una elevata prevalenza dell'interesse pubblico e della natura pubblica e generale degli interessi garantiti dalle predette norme che hanno come obiettivo la tutela dei risparmiatori.

Ulteriore corollario a tale tesi è che la nullità degli ordini discenderebbe direttamente dalla violazione degli obblighi comportamentali prescritti alla banca dalla disciplina di settore e segnatamente dal TUF 58/98 e dal Reg. n. 11552/98.

Questo Tribunale tuttavia ritiene di non condividere tale impostazione per le ragioni che di seguito si espongono.

Il consolidato orientamento della Suprema Corte ha infatti evidenziato, con riferimento alla categoria delle cd. nullità virtuali ( si veda Cass. civ. 3272/2001) per "contrarietà a norme imperative" che la nullità del negozio può essere determinata solo dalla violazione che incide sul contenuto obiettivo dello stesso, in quanto attinente ad elementi intrinseci della specie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e

5/27

non quella relativa alla condotta prenegoziale o esecutiva del contratto posta in essere da taluna delle parti ( in questo senso si veda Trib. Genova 14/3/2006, Trib. Novara 10/1/2006; Trib. Milano 9/11/2005)

Pertanto l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto o nella successiva fase dell'esecuzione non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, salvo che questa sanzione sia espressamente prevista per legge come accade nel caso disciplinato dal combinato disposto degli artt. 1469-ter IV comma e 1469 quinquies, I comma c.c., in tema di clausole vessatorie contenute nei cd. contratti del consumatore, oggetto di trattativa individuale ( in questo senso v. Cass. civ. n. 19024/2005 e Cass. civ. n. 14234/2003 ).

Nella presente fattispecie dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi ████████ e ██████ avevano sottoscritto in data 16/1/1998 il contratto di gestione mobiliare, conferendo alla Banca ██████████ (successivamente fusa per incorporazione in Banca ████████ s.p.a. con atto dell'11/12/2000, con effetto dal 1° gennaio 2001 ), dipendenza di Savona, l'incarico di gestire per loro conto la somma di £ 50.000.000, dichiarando di non avere ritenuto di fornire alla Banca le informazioni richieste sulla loro esperienza in strumenti finanziari, sulla loro situazione finanziaria, sui loro obiettivi di investimento e sulla loro propensione al rischio ( si veda il doc. n. 1 prodotto da parte convenuta).

Gli attori peraltro, tra le varie opzioni scelsero una linea di investimento denominata "GPF RIVALUTAZIONE": tale linea prevedeva l'investimento del patrimonio conferito in quote di fondi comuni di investimento monetari, obbligazionari ed azionari ( cfr. pag. 11 del doc. n. 1 bis prodotto da parte

✓

convenuta di modifica delle condizioni generali di contratto, in data 16/1/98, sottoscritto dalle parti).


In data 23/6/98 gli investitori aprivano, sempre presso la Banca, un rapporto di deposito per la custodia e l'amministrazione dei titoli (v. doc. n. 2 prodotto da parte convenuta), sottoscrivendo, in pari data, il contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari (v. doc. n. 3 prodotto da parte convenuta) dichiarando di "avere preso visione del contenuto del documento sui rischi generali degli investimenti..." (pag. 1 del doc. n. 3) e di non avere ritenuto di fornire alla banca le informazioni richieste sulla loro esperienza in strumenti finanziari, sulla loro situazione finanziaria, sui loro obiettivi di investimento e sulla loro propensione al rischio (cfr. pag. 2 del doc. n. 3).

IL CASO.it

Infine all'art. 6 della sezione III del contratto di negoziazione gli attori precisavano che "Il Cliente prende atto che nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto non sussiste alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati".

Disinvestendo il patrimonio impiegato in questa gestione ed in altra parallela di ammontare pari in allora a £ 160.000.000, i signori ~~XXXXXXXXXX~~ cominciarono ad acquistare, in virtù del rapporto di negoziazione, varie tipologie di titoli obbligazionari, tra cui Parmalat, titoli di stato brasiliani e titoli emessi da società italiane ed estere per un valore complessivo di circa € 140.000,00 (vedi rendiconto titoli al 31/10/99 prodotto da parte convenuta al doc. n. 4).

Tra questi investimenti in data 27/9/2000 i clienti ordinarono alla Banca l'acquisto dei titoli Argentina oggetto di causa operando uno scambio con i

7-1  


titoli di stato brasiliani per lo stesso valore nominale di € 10.000,00 ( si veda il doc. n. 5 prodotto da parte convenuta).

Tali circostanze sono particolarmente rilevanti ai fini della valutazione dello svolgimento dell'attività dell'intermediario il quale, contrariamente all'assunto di parte attrice, non aveva a disposizione i dati per conoscere l'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio degli attori, i quali, a loro volta, erano consapevoli del rischio di perdere il valore degli investimenti effettuati.

In ogni caso, anche considerando l'ulteriore precisazione della CONSOB secondo cui a fronte del rifiuto di fornire informazioni l'intermediario deve compiere un giudizio di adeguatezza, tenendo conto di tutte le notizie di cui sia in possesso, occorre osservare che nel caso in esame :

- a) Gli attori avevano deciso di disinvestire verso la fine del 1999 il patrimonio impiegato nelle due precedenti gestioni per ammontare superiore in allora a £ 200.000.000, in quanto desiderosi di lucrare maggiori rendimenti e nel settembre 2000 avevano deciso di vendere le obbligazioni brasiliane ad alto rendimento per acquistare obbligazioni argentine, anch'esse ad alto rendimento e per lo stesso controvalore, con analogo elevata componente di rischio;
- b) il rating attribuito nel 2000 alle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina, oggetto di causa, era "BB" (migliore delle categorie speculative attribuito dalle principali agenzie internazionali Moody's, Standard & Poor, Fitch ) mentre quello attribuito ai titoli brasiliani era inferiore (B+) ; solo dal marzo 2001 il rating argentino era rivisto in

8 M



sensò peggiorativo (in questo senso vedi anche sent. Trib. Milano 25/7/2005).


L'operazione è quindi avvenuta in epoca non sospetta, posto che in tale momento non era ipotizzabile il *default* dello stato argentino, avvenuto solo nel dicembre 2001 ( in questo senso si veda Trib. Torino n. 4429 in data 30/6/2005), dovendosi all'evidenza valutare il comportamento della banca nel momento in cui l'investimento è stato effettuato, e non *ex post*, sulla base dell'avvenuta conoscenza. **IL CASO.it**

Il declassamento del "rating" della Repubblica argentina avvenne solo nel marzo del 2001, quando venne collocato in una categoria speculativa inferiore. Nelle informazioni consultabili sul sito on line del Sole 24 Ore le notizie relative alla situazione economica dell'Argentina erano improntate alla fiducia, anche da parte degli operatori economici, nella ripresa dello stato sudamericano che, comunque, nell'ultimo trimestre del 1999 aveva visto incrementato il PIL, contro ogni aspettativa, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e l'acquisto di tali titoli era ancora considerato meritevole di collocazione sui mercati regolamentati al settembre 2000, secondo le più accreditate agenzie di rating, essendo la sfiducia nei confronti delle obbligazioni argentine emersa solo a fare tempo dal mese di dicembre 2000 ( in questo senso v. Trib. Modena 20/10/2005).

Le dichiarazioni rese dagli attori di avere ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'ordine, non essendo state contestate, hanno natura confessoria, con la conseguente efficacia di prova legale ex art.

2735 c.c.

ed invero la confessione stragiudiziale fatta alla parte ha il medesimo valore di prova legale della confessione giudiziale ed è dotata di efficacia vincolante sia

3 

nei confronti della parte che l'ha resa, sia nei confronti del giudice che, a sua volta, non può valutare liberamente la prova, né accertare diversamente il fatto confessato ( in questo senso v. Cass. civ. sez. lav. 20/3/2001 n. 3975 e Cass. civ. sez. III 10/8/2000, n. 10581 ).

Con riguardo al tema della consapevolezza del consenso prestato da investitore che non abbia adeguata preparazione tecnica occorre comunque osservare che pur richiedendo la comprensione delle informazioni contenute nei contratti sottoscritti una preparazione culturale non del tutto elementare, onde evitare una adesione acritica da parte del contraente, tuttavia occorre sottolineare che tali operazioni sono effettuate con il convincimento di ricavare maggiori vantaggi rispetto a più banali impieghi del proprio denaro ( in questo senso v. Corte d'Appello di Genova N. 629/2001; Trib. Milano 25/7/2005).

Nel caso di specie poi risulta evidenziato in modo chiaro e palese il rischio per gli investitori di perdere non solo gli interessi, ma anche il capitale, concetto di palmare evidenza, comprensibile anche a chi non sia fornito di particolari cognizioni in campo tecnico.

L'attività di investimento è di per sé aleatoria, trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato, per cui alla banca non possono essere mosse censure qualora abbia improntato il proprio comportamento ai criteri indicati dall'art. 21 D.LGS. n. 58/98 consistenti per i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento nell'obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti, nell'acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, ridurre al minimo il rischio di conflitto di interesse ed in tale ipotesi, agire comunque in modo trasparente ed equo, adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

Ovviamente nell'acquisto dei titoli occorre anche tenere conto del patrimonio dell'investitore e della quota dell'investimento rispetto al patrimonio complessivo (in questo senso si vedano Trib. Genova n. 2567/06 e n.1212/2006).

Nel caso di specie non sembra che la Banca abbia operato in modo negligente posto che l'investimento in bond argentini è stato pari ad € 10.000,00, e quindi ad una quota minima rispetto ad un patrimonio complessivo di € 140.000,00 circa

[IL CASO.it](http://www.ilcaso.it)

Neppure può essere condivisa la tesi attorea secondo cui la Banca si rese responsabile di omessa informazione nel corso del 2001 del rischio di insolvenza dell'Argentina in quanto trattandosi di rapporto di negoziazione che comporta la mera custodia dei titoli e l'esecuzione degli ordini del cliente per le singole negoziazioni non vi è alcun obbligo di avviso ai clienti sull'andamento dei titoli, a differenza di quanto avviene nell'ambito dei contratti di gestione, attività che comporta, per sua natura, tale obbligo di informazione.

L'art. 28, comma IV Regolamento CONSOB, a conferma di tale assunto, limita espressamente al rapporto di gestione la norma, la cui applicazione gli attori invocano invece nel caso di specie, ove dispone che *"gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite..."*

Pertanto devono conclusivamente essere respinte le domande proposte dagli attori, non essendo stato individuato alcun profilo di responsabilità in capo alla Banca convenuta.

Le spese di lite seguono il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c e, liquidate d'ufficio in mancanza del deposito della nota spese da parte del difensore, come da dispositivo, sono poste a carico di parte attrice.

Visti gli artt. 16 D.Lgs.17/1/2003 n. 5 e successive modifiche;

P.Q.M.

Respinge le domande proposte da parte attrice.

Dichiara tenuti e condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate in complessivi € 2.300,00 di cui € 800,00 per diritti ed € 1.500,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, pari al 12,50% su diritti ed onorari, IVA e CPA.

Respinge ogni ulteriore domanda.


Savona, 9/5/2007

IL CASO.it

Il giudice est.re

Dott. Daniela Veglia



  
Il Presidente  
Dott. Giuseppe La Mattina

Il Cancelliere  
(Maria CAMPAGNA)



Depositato nella Cancelleria il 13.8.07  
Il Cancelliere  
(Maria CAMPAGNA)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

SAVONA, 31/1/2007

L'Operatore Giudiziario  
Daniela Gea

uso  
opere

TRIBUNALE DI SAVONA

Si attesta che per la presente copia sono stati ritirati i diritti per  
Euro: 6,25 - 7,23 (6,25) 10,00 - 15,00  
in fronte applicazione degli stessi sull'atto originale.

31/1/2007

Il Cancelliere

